



## *Al Ministro dello Sviluppo Economico*

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

VISTO l'articolo 1 della citata legge n. 580 del 1993 e, in particolare, il comma 5 di detto articolo che stabilisce che i consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali e che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali e sono disciplinati i criteri e le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti;

VISTO l'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 che stabilisce la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza;

VISTA la delibera del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia n. 7 del 30.07.2014 e la delibera del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo n. 10 del 30.07.2014 con le quali è stato proposto l'accorpamento delle due camere di commercio;

TENUTO CONTO che le delibere assunte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo sono state adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti, come previsto dal comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993;

TENUTO CONTO che con le delibere sopra citate le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia e di Rovigo hanno proposto che la nuova camera assuma la denominazione di "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Delta –Lagunare";

TENUTO CONTO che le delibere sopra citate hanno proposto di fissare la sede legale della nuova camera di commercio in Venezia San Marco, 2032 e una sede secondaria in Rovigo, P.zza Garibaldi, 6;

TENUTO CONTO che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia ha avviato le procedure di rinnovo del consiglio in data 2 settembre 2014;

TENUTO CONTO che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo ha avviato le procedure di rinnovo del consiglio in data 9 settembre 2014;

RITENUTO che l'istituzione della nuova camera implica l'interruzione delle procedure di rinnovo dei consigli avviate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia e di Rovigo;



RITENUTA la necessità di nominare un commissario ad acta, dotato di specifica competenza ed esperienza, con il compito di adottare gli atti necessari per l'avvio delle procedure di costituzione del consiglio della nuova "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Delta –Lagunare";

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 16 ottobre 2014;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

**(Istituzione di una nuova camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento)**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni è istituita un'unica camera di commercio mediante accorpamento delle camere di commercio di Venezia e di Rovigo.
2. La nuova camera di commercio è denominata "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Delta –Lagunare".
3. La camera di commercio di Venezia Rovigo Delta –Lagunare ha sede legale in Venezia San Marco, 2032 e sede secondaria in Rovigo, P.zza Garibaldi, 6.

### **Art. 2**

**(Costituzione e successione degli organi)**

1. La camera di commercio di Venezia Rovigo Delta –Lagunare è costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi della legge n. 580 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli organi delle camere di commercio di Venezia e Rovigo decadono, salvo quanto previsto dal comma 4, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio camerale della camera di commercio di Venezia Rovigo Delta –Lagunare.
3. Il collegio dei revisori dei conti della nuova "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Delta –Lagunare", è costituito dal nuovo consiglio camerale tenendo conto delle designazioni richieste, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 580 del 1993, dal commissario ad acta di cui all'articolo 4.
4. Nel caso in cui non sia possibile costituire il collegio dei revisori della nuova Camera nella stessa data di insediamento del nuovo Consiglio le relative funzioni sono transitoriamente svolte dal collegio dei revisori dei conti della camera di commercio di Venezia, fino al momento in cui è costituito il nuovo collegio ai sensi del comma 1 e 3 dell'articolo 17 della legge n. 580 del 1993.



### **Art. 3**

#### **(Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali)**

1. La camera di commercio di Venezia Rovigo Delta –Lagunare subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti camere di commercio di Venezia e Rovigo, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni e con le medesima decorrenza di cui all'articolo 2.
2. I beni patrimoniali delle preesistenti camere di commercio di Venezia e Rovigo sono trasferiti in applicazione del comma 1 al patrimonio della camera di commercio di Venezia Rovigo Delta –Lagunare.
3. Il personale delle preesistenti camere di commercio è trasferito in applicazione del comma 1 alla camera di commercio di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti camere di commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti della camera di commercio di Venezia Rovigo Delta –Lagunare.

### **Art. 4**

#### **(Procedure di rinnovo dei Consigli e nomina commissario ad acta)**

1. Le procedure di rinnovo dei rispettivi Consigli avviate dalle camere di commercio di Venezia e di Rovigo rispettivamente in data 2 settembre 2014 e 9 settembre 2014 sono interrotte a decorrere dalla data del presente decreto.
2. Il dott. Roberto Crosta, attuale segretario generale della Camera di commercio di Venezia, è nominato commissario ad acta con il compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero e delle proposte contenute nelle deliberazioni di cui in premessa, la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Delta –Lagunare”, nonché di richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del collegio dei revisori al momento della costituzione della nuova “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Delta –Lagunare”, le designazioni dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 580 del 1993.
3. Al commissario ad acta non spetta alcun compenso né rimborso delle spese, comunque denominati, per l'espletamento del proprio incarico.



**Art. 5**  
**(Disposizioni finali)**

1. Con successivi eventuali analoghi provvedimenti adottati con la medesima procedura del presente decreto sono ulteriormente disciplinati, ove occorra, criteri e modalità per le successione nei rapporti giuridici esistenti.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le camere di commercio interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Roma, 23 ottobre 2014

IL MINISTRO  
F.TO FEDERICA GUIDI